

# **Statuto**

## **“Associazione Sportiva Dilettantistica - Associazione Italiana Pilates”**

### **Articolo 1 Denominazione e Sede**

È costituita con sede a Roma (RM) in via Ussani n.90 un'associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di **“Associazione Sportivo Dilettantistica - Associazione Italiana Pilates”**, in breve **A.S.D. A.I.P.**

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce al CONI attraverso le federazioni sportivo dilettantistiche e/o gli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.

### **Articolo 2 Durata**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, di cui all'art. 14 del presente statuto.

### **Articolo 3 Scopo**

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa; è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività gratuita delle cariche associative.

L'Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) promuovere attività didattiche sportive e manifestazioni sportive per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- b) sviluppo, promozione, organizzazione e formazione professionale del Metodo Pilates nelle specialità ad esso appartenenti, in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- c) sviluppo, promozione, organizzazione e formazione professionale della Danza nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive;

- e) promuovere le seguenti attività culturali per soli soci: cinema e video, informatica, musica, fotografia e pittura, laboratori artistici, attività olistiche, relazioni internazionali, convegni, workshop tutte collegate e parte integrante alle attività sportive dell'Associazione;
- f) promuovere studi, ricerche, incontri, dibattiti, manifestazioni anche attraverso pubblicazioni ed audiovisivi, inerenti le attività e le iniziative svolte;
- g) assistere i propri soci con informazioni e consigli riguardanti le attività sportive e culturali;
- h) turismo sportivo sociale;
- i) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni e affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni di categoria;
- j) gestire un eventuale spaccio o bar per la somministrazione di alimenti e bevande;
- k) in modo complementare e a supporto dell'attività istituzionale stabilire rapporti di sponsorizzazione e rivendere materiale sportivo legato alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

#### **Articolo 4 Soci**

I soci sono persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e s'impegnano a realizzarli. I soci ordinari partecipano alle attività organizzate dalla Associazione. Può essere prevista l'istituzione di soci onorari per particolari meriti sportivi. I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle federazioni e dagli enti di promozione sportive ai quali aderisce l'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi privi di pendenze penali. Il diritto di voto come socio ordinario viene esercitato dal 18 anno di età. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

#### **Articolo 5 Diritti e doveri dei Soci Ordinari**

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto attivo e passivo. La qualifica di socio da diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza;
- 2) attenersi all'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti interni

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio ordinario.

Tutti i soci, in regola con la qualifica di socio, hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall'Associazione;
2. partecipare alle attività istituzionali;
3. intervenire e discutere alle assemblee generali;
4. partecipare con il proprio voto alle delibere assembleari ordinarie e straordinarie;
5. esercitare il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione del Consiglio Direttivo;

I soci sono tenuti a:

1. pagamento puntuale della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. pagamento puntuale delle quote aggiuntive per il pagamento dei corrispettivi specifici per le attività sociali;
3. osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

## **Articolo 6 Diritti e doveri dei Soci Onorari**

I soci onorari partecipano alla vita associativa, alle assemblee ordinarie e straordinarie con potere statutario e senza diritto di voto attivo e passivo.

## **Articolo 7 Decadenza dei Soci**

L'adesione all'associazione è annuale, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il socio cessa di far parte dell'associazione per:

1. dimissioni;
2. mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
4. decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
5. radiazione;
6. decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

1. avvertimento;
2. ammonizione;
3. diffida;
4. sospensione a tempo limitato;
5. radiazione.

## **Articolo 8**

### **Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. sopravvenienze attive;

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

1. quote sociali, stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno da versare entro il termine fissato dal Consiglio stesso, e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali.
2. utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento;
5. sponsorizzazioni.

## **Articolo 9**

### **Bilancio consuntivo e preventivo**

Il bilancio consuntivo e preventivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tali proventi vengono reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione, non necessariamente nell'anno finanziario in corso.

## **Articolo 10**

### **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo composto da:
  - Presidente
  - Vice Presidente
  - Consiglieri
3. i Probiviri

## **Articolo 11**

### **Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano o da un personaggio di rilievo approvato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 12**

### **Validità delle Assemblee**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

## **Articolo 13**

### **Assemblea Ordinaria**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 30 giorni prima.

La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o

raccomandata A.R.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente e su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito a:

1. approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
2. approvazione dei regolamenti sociali;
3. nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14** **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 8 giorni prima.

La convocazione potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata A.R.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
2. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
3. modifica della veste giuridica in società sportiva, qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

#### **Articolo 15** **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 Consiglieri, eletti tra i soci, che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione all'Associazione.

All'interno del Consiglio Direttivo almeno uno dei Consiglieri deve essere eletto tra i soci fondatori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice Presidente e 1 - 3 Consiglieri, dura in carica 4 anni ( quadriennio olimpico) e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Articolo 16** **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo fissa le cariche in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività sportiva, culturale, turistica, ecc.).

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico

tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. .

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta eventualmente dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

1. l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
2. il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Il Consiglio Direttivo deve:

1. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redigere il rendiconto economico - finanziario;
4. compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
5. approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
6. formulare il regolamento interno da sottoporre alla ratifica della 1° Assemblea utile;
7. deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

## **Art. 17**

### **Il Presidente**

Il Presidente dirige e regola le discussioni, e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, stabilisce l'ordine del giorno con data e sede della convocazione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può sottoscrivere atti e compiere qualsiasi operazione per conto dell'Associazione.

Il Presidente può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

## **Articolo 18**

### **Scioglimento dell'Associazione**

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art.14.

L'Assemblea delibera sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini sportivi.

**Articolo 19**  
**Clausola compromissoria**

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza dell'Organo dei probiviri.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

**Articolo 20**  
**Probiviri**

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci con riconosciute qualità di alto prestigio. Al loro interno viene eletto un Presidente.